

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A07359

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 settembre 2015.

Certificazioni di bilancio di previsione 2015 delle amministrazioni provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 161, comma 1, del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalità da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno;

Visto il comma 2 del medesimo articolo, in base al quale le modalità della certificazione sono da fissarsi con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);

Visto il decreto del 13 maggio 2015 del Ministro dell'interno, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, da parte degli enti locali, è ulteriormente differito al 30 luglio 2015;

Visto il decreto del 30 luglio 2015 del Ministro dell'interno, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, da parte delle città metropolitane, delle province e degli enti locali della regione Siciliana, è differito al 30 settembre 2015;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 con cui vengono date disposizioni in materia di città metropolitane;

Visti i decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23 e 8 maggio 2011, n. 68 concernenti, rispettivamente, disposizioni in tema di federalismo fiscale di comuni e di regioni e province;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Visto l'art. 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visti i modelli dei nuovi schemi contabili così come riportati nel sito internet «Arconet-Armonizzazione contabile enti territoriali»;

Ravvisata la necessità di fissare modalità e termini di compilazione e presentazione del certificato relativo al bilancio di previsione dell'anno 2015;

Considerata l'esigenza di acquisizione delle certificazioni contabili anche da parte degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano;


Vista la proposta con la quale la regione Valle d'Aosta - nella quale vige una diversa disciplina contabile - ha indicato le sezioni (quadri) del certificato che gli enti della stessa regione possono essere chiamati a compilare compatibilmente al sistema di registrazioni contabili adottato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del presente decreto consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia;

Considerata, l'esigenza di acquisire i dati da tutti gli enti locali per posta elettronica certificata e con firma digitale dei sottoscrittori del documento per garantire la necessaria celerità, nonché in applicazione alle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 concernenti la riduzione dell'utilizzo della carta;



Decreta:

Art. 1.

Approvazione modelli di certificazione, soggetti tenuti agli adempimenti e termini per la trasmissione

1. Sono approvati i modelli di certificato del bilancio di previsione per l'anno 2015, allegati al presente decreto, che gli enti locali sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il 16 novembre 2015.

2. I comuni e le comunità montane della regione Valle d'Aosta sono tenuti a compilare e trasmettere esclusivamente le sezioni (quadri) del certificato di cui all'allegato tecnico.

3. Gli enti locali, sono tenuti a compilare e trasmettere oltre che la certificazione del bilancio di previsione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.194, anche la certificazione relativa ai nuovi sistemi contabili prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, riportate in allegato al presente decreto.

4. Gli enti appartenenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, che non applicano nel 2015 le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011, devono compilare soltanto la certificazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 194/1996.

Art. 2.

Trasmissione dei certificati tramite posta elettronica certificata

1. La trasmissione del certificato dovrà avvenire, per tutti gli enti locali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, completa di firma digitale dei sottoscrittori.

Art. 3.

Istruzioni per la trasmissione

1. Gli enti locali utilizzeranno le credenziali informatiche (userid e password) già richieste e ricevute in occasione della trasmissione delle precedenti certificazioni di bilancio ai fini dell'autenticazione all'apposito sistema tramite il sito della finanza locale www.finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html.

2. Gli enti locali trasmetteranno tramite posta elettronica certificata, entro il 16 novembre 2015, alla Direzione centrale della finanza locale all'indirizzo di posta elettronica finanzalocale.prot@pec.interno.it:

il file contenente i dati del certificato firmato digitalmente in formato xml;

il file, sempre in formato xml, concernente le informazioni riguardanti il tipo di certificato (certificato preventivo o certificato al rendiconto), l'anno di riferimento dello stesso, nonché i dati identificativi dei soggetti re-

ferenti per la trasmissione del certificato, individuati nel Segretario dell'ente e/o nel Responsabile del servizio finanziario.

3. Dopo l'avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa o l'eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certificata, per cui la sola ricevuta dell'avvenuto invio della certificazione tramite posta elettronica certificata, non è sufficiente ad assolvere l'adempimento, in mancanza del riscontro positivo.

Art. 4.

Specifiche tecniche e prescrizioni a carattere generale

1. I dati finanziari delle certificazioni devono essere espressi in euro con due cifre decimali, e quindi senza arrotondamenti.

Art. 5.

Sottoscrizione della certificazione

1. Il Segretario, il responsabile del servizio finanziario, nonché l'organo di revisione economico-finanziaria provvederanno a sottoscrivere la certificazione con firma digitale.

Art. 6.

Divulgazione dei dati

1. I dati delle certificazioni del bilancio di previsione per l'anno 2015 una volta consolidati, verranno divulgati sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale www.finanzalocale.interno.it

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sulla seguente pagina del sito internet della Direzione centrale della finanza locale finanzalocale.interno.it/circ/dbp2015.html. Sulla predetta pagina del sito internet vengono altresì pubblicati i modelli di certificazione approvati con il presente decreto.

Roma, 23 settembre 2015

Il direttore centrale: VERDE

ALLEGATO TECNICO

PER I COMUNI E LE COMUNITÀ MONTANE DELLA VALLE D'AOSTA

Comuni:


Compilare integralmente:

i quadri «1», «2», «3», «6» (indicando la quota di oneri di urbanizzazione destinata, ai sensi della normativa regionale, al finanziamento delle spese correnti al codice 6160 del punto (B)), «6 bis», «6 ter», «6 quater».

compilare:

il quadro «4» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:

«personale»;



«acquisto di beni di consumo e/o di materie prime» con i dati relativi all'intervento 02;

«trasferimenti»;

«interessi passivi e oneri finanziari diversi»;

«imposte e tasse» con i dati relativi all'intervento 05;

«fondo di riserva»;

«totale»;

il quadro «5» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:

«acquisizione di beni immobili» con i dati relativi all'intervento 01;

«trasferimenti di capitali»;

«conferimenti di capitale» con i dati relativi all'intervento 03;

«concessioni di crediti e anticipazioni»;

«totale»;

i quadri «7» e «9»
desumendo i dati mancanti dalla contabilità analitica.

Comunità montane:
Compilare integralmente:
i quadri «1», «2», «3», «6», «6 bis», «6 ter».

compilare:
il quadro «4» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:

«personale»;

«acquisto di beni di consumo e/o di materie prime» con i dati relativi all'intervento 02;

«trasferimenti»;

«interessi passivi e oneri finanziari diversi»;

«imposte e tasse» con i dati relativi all'intervento 05;

«fondo di riserva»;

«totale»;

il quadro «5» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:

«acquisizione di beni immobili» con i dati relativi all'intervento 01;

«trasferimenti di capitali»;

«conferimenti di capitale» con i dati relativi all'intervento 03;

«concessioni di crediti e anticipazioni»;

«totale».

15A07300

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 settembre 2015.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Velum Prime», rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati

II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente, "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e

